



Camera di Commercio
Pavia



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MPMI DELLA PROVINCIA DI PAVIA PER INVESTIMENTI INNOVATIVI

ANNO 2021

(Approvato con Determinazione Segretario Generale n. 88 del 11.11.2021)

ART. 1 FINALITÀ E RISORSE

Con il presente bando la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia - nell'ambito delle competenze previste dall'art. 2 della legge 580/93 e in linea con l'obiettivo "Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale", individuato nella Relazione Previsionale Programmatica per l'anno 2021 approvata dal Commissario Straordinario dell'Ente camerale con propria determinazione n. 4 del 21.12.2020 - intende sostenere gli investimenti innovativi inerenti all'acquisto di beni materiali, realizzati dalle MPMI della provincia di Pavia, il cui impiego consenta lo sviluppo dell'attività aziendale mediante l'introduzione di innovazione tecnologica, l'incremento dell'efficienza, del valore aggiunto, della qualità/quantità delle produzioni, degli standard di sicurezza o permetta di ridurre l'impatto ambientale dell'attività.

La dotazione del presente Bando è di **€ 250.000,00** (DG n. 15/2021).

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così come definite dall'allegato I al Reg. Ue n. 651/2014, in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pavia alla data di avvio del programma di investimento;
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 3 anni;
- non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

- non abbiano ottenuto altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi oggetto della domanda di contributo.

Non sono ammesse ai benefici le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche.

ART. 3 **INTERVENTI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI**

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando esclusivamente gli investimenti seguenti:

- a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo;
- b) acquisto di macchine operatrici di cui all'art. 58 del codice della strada;
- c) acquisto di impianti di condizionamento o aspirazione e impianti di allarme e sicurezza.

Sono ammessi i costi di installazione, montaggio e allacciamento (esempio collegamento impianti per banchi bar ecc.). Non sono ammissibili i costi di trasporto, di ritiro dell'usato, tasse, imposte ed altri oneri, formazione ed estensioni di garanzia.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, riguardare interventi realizzati nella sede e/o unità operative ubicate nella provincia di Pavia (risultanti da visura camerale) e dovranno rispondere ai seguenti criteri:

- pertinenza diretta delle spese rispetto alle attività dell'impresa (ivi comprese le spese sostenute ai fini dell'installazione);
- trasparenza (dettaglio dei costi e disponibilità di idonei giustificativi a supporto della rendicontazione).

Sono in ogni caso esclusi:

1. i costi diretti all'acquisto di personal computer, tablet, notebook, smartphone e altro hardware (server,), ogni tipologia di software, impianti wi-fi e rete dati;
2. creazione di siti internet e piattaforme destinate all'e-commerce;
3. l'acquisto di veicoli, imbarcazioni e velivoli (anche destinati al trasporto delle merci);
4. l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature usati o ceduti in comodato;
5. l'acquisto di macchinari destinati ad essere noleggiati;
6. investimenti effettuati in leasing o in altre forme assimilabili al contratto di locazione;

7. l'acquisto di arredi, dehors, infissi e porte;
8. i costi relativi ad opere murarie o ad impianti generali (elettrico, idraulico, riscaldamento) ed assimilati se non strettamente collegati all'installazione dei beni sopra indicati;
9. le spese per l'eventuale acquisto del suolo aziendale;
10. i costi per gli adeguamenti dei macchinari preesistenti;
11. spese di consulenza resa a qualsiasi titolo;
12. acquisto e sostituzione di luci led;
13. spese relative a fatture emesse direttamente dal beneficiario e/o da imprese collegate e/o controllate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti¹ e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013);
14. spese regolate - anche solo parzialmente - per contanti, assegno, cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
15. spese per cui sussistano fatture o pagamenti di acconto o saldo in date antecedenti o successive al periodo indicato all'art. 5 del bando.

I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare spese fatturate e integralmente pagate nel periodo fissato dal presente bando (01.01.2021/30.11.2021 - art.5). L'acquisto di beni deve essere realizzato direttamente da parte dell'impresa.

Gli investimenti devono essere realizzati esclusivamente presso gli immobili ove l'impresa abbia sede legale e/o operativa. La sede presso la quale è stato realizzato l'investimento deve essere ubicata nella provincia di Pavia e risultare iscritta e attiva al Registro imprese della Camera di Commercio di Pavia dalla data di avvio del programma di investimento (data del primo titolo di spesa - bonifico o fattura).

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L'intervento camerale disciplinato dal presente bando prevede l'assegnazione di un contributo, concesso a fondo perduto, a copertura del 50% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione dell'investimento (al netto di IVA).

¹ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che -pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote -facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Ciascuna impresa può ottenere un solo contributo, nel limite massimo di € 10.000,00 (diecimila) e può presentare una sola istanza.

L'importo totale ritenuto ammissibile all'agevolazione, per gli investimenti realizzati, non può essere inferiore a € 3.000,00 (tremila).

ART. 5

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Sono ammessi a contributo gli investimenti realizzati dal 01.01.2021 al 30.11.2021.

Il programma si intende avviato alla data del primo titolo di spesa afferente all'investimento (fattura o bonifico). Sono esclusi, pertanto, gli investimenti per i quali esistano titoli di spesa antecedenti al 01.01.2021, anche se non rendicontati, ivi compresi quelli relativi ad acconti. La data di ultimazione del programma coincide invece con quella riferita all'ultimo dei titoli di spesa afferenti al progetto (fattura o bonifico).

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute, a valere sulle medesime spese di investimento, da qualsiasi Ente pubblico.

ART. 6

REGIME DEL CONTRIBUTO

1. Le agevolazioni sono concesse alle imprese nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 - e ss.mm.ii. - relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»².

Sulla base di tali Regolamenti si specifica che:

- l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'**impresa unica**³ non può superare 200.000,00 euro (€ 100.000,00 nel caso di imprese del settore del trasporto di merci su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari corrispondenti all'esercizio in corso al momento della concessione

² I regolamenti 1407/2013 e 1408/2013 sono reperibili sul sito istituzionale della Camera di Commercio nella sezione [Bandi e Finanziamenti](#).

³ L'art. 2 del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e) Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

dell'aiuto e ai due precedenti. (art. 3 – comma 2). Per le imprese uniche attive nel settore della produzione primaria di prodotti il massimale è fissato in € 25.000,00 (DM 19 maggio 2020 – MIPAAFT);

- Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento;
 - Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
2. Nel caso di superamento del massimale *de minimis*, verificato nel Registro Nazionale Aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente non è concessa alcuna agevolazione e la domanda è considerata inammissibile.
 3. La Camera di Commercio di Pavia è soggetto attuatore della presente iniziativa anche ai fini degli adempimenti correlati al Registro Nazionale degli Aiuti e al SIAN.

ART. 7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per richiedere il contributo il soggetto promotore del programma di investimento deve presentare domanda **telematica** alla Camera di Commercio di Pavia, accedendo al sito <http://webtelemaco.infocamere.it> alla voce "Servizi e-gov" **a decorrere dalle ore 10,00 del giorno 01.12.2021 e fino alle ore 12,00 del giorno 16.12.2021.**

La domanda di contributo deve essere perfezionata con il **pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro** – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo dovrà essere riportato nell'apposito riquadro del modulo di domanda. La marca da bollo dovrà essere annullata e conservata in originale per eventuali controlli dell'amministrazione.

La domanda deve essere redatta, **pena l'invalidità**, secondo l'allegato modello (MODULO PRINCIPALE - Domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - disponibile sul sito internet www.pv.camcom.gov.it, sezione "Finanziamenti" - selezionando il presente bando) che deve contenere:

1. l'anagrafica dell'impresa richiedente, sua natura giuridica, settore di attività;
2. l'indirizzo della sede operativa dove è stato realizzato il programma di investimento;

3. la dichiarazione di possesso dei requisiti previsti all'art. 2 dal bando (di essere impresa iscritta e attiva al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pavia, di rientrare nella definizione di MPMI,);
4. l'attestazione che le spese presentate sono riconducibili al programma di investimento oggetto del contributo e sono state regolarmente sostenute e pagate e che la copia della relativa documentazione inviata è conforme agli originali, con l'impegno a metterli a disposizione per eventuali richieste e verifiche da parte della Camera di Commercio;
5. una relazione tecnica (allegato A) che illustri il programma di investimento realizzato dall'impresa per il quale si chiede il contributo, evidenziandone le finalità innovative, di ammodernamento e/o di eco-innovazione, la coerenza con l'attività svolta dall'impresa e i costi dettagliati dell'investimento effettuato, con chiara distinzione delle spese per eventuali software collegati ai macchinari acquistati.

La suddetta domanda (denominata appunto "MODULO PRINCIPALE"), debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell'impresa e inviata, **esclusivamente in modalità telematica, tramite il sistema WebTelemaco.**

È possibile delegare un soggetto qualificato con potere di firma (rappresentante dell'associazione, consulente o incaricato dal titolare/rappresentante dell'impresa) per la sottoscrizione digitale e invio telematico della pratica. In tal caso il suddetto modulo dovrà riportare anche la firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa e specificare in ogni caso la qualifica del soggetto delegato.

L'impresa dovrà inoltrare, sempre in modalità telematica, **oltre al su citato MODULO PRINCIPALE:**

- a) il MODELLO BASE, generato dal sistema WebTelemaco, anch'esso firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o da soggetto delegato alla compilazione;
- b) la **copia delle fatture e relativa documentazione bancaria** della spesa sostenuta. A tale riguardo, faranno fede esclusivamente fatture in formato elettronico (in pdf - no xml) o riportante dicitura "*Copia ananlogica. L'originale del documento è in formato xml ed è consultabile nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate*" (o simile), accompagnate da **copia della ricevuta di pagamento** a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e da copia dell'estratto conto dal quale si evince che la transazione è stata eseguita. Non sono ammessi pagamenti effettuati – anche solo parzialmente - con assegno bancario, contanti o altro tipo di compensazione. Tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi, pena lo storno dalle spese ammissibili, a carico esclusivamente dei soggetti beneficiari del contributo e dovranno essere integralmente pagati;

- c) la scansione in formato “pdf” della copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa istante e, in caso di delega alla presentazione della domanda di contributo, anche il documento di identità del delegato all’invio della pratica.

L’impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Pervenuta la documentazione, l’ufficio competente ne verifica la completezza ed il contenuto, richiedendo per iscritto, ove ritenuto necessario, le integrazioni documentali ed i chiarimenti utili alla conclusione dell’istruttoria formale, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed assegnando, al riguardo, un termine congruo per la trasmissione di quanto richiesto. Il mancato invio, senza giustificato motivo, delle integrazioni richieste entro i termini assegnati saranno intesi quale rinuncia al contributo.

ART. 8

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L’istruttoria delle domande è effettuata dall’Ufficio Studi-Statistica, Informazione Economica e Ambiente secondo l’ordine cronologico di ricevimento. L’attività istruttoria è finalizzata alla verifica formale e sostanziale del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando.

Nel corso dell’istruttoria la Camera di Commercio può richiedere l’integrazione della documentazione con precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell’istruttoria, assegnando un termine perentorio per l’invio di quanto richiesto. L’assegnazione di tale scadenza implica la sospensione del termine per la conclusione dell’istruttoria medesima.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, sulla base degli esiti istruttori dell’istanza da parte dell’ufficio preposto, approva con proprio provvedimento la concessione o il diniego del contributo.

Detto provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio ai fini della comunicazione alle imprese.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo è di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di partecipazione.

In fase di liquidazione di contributo l’Ufficio istruttore della Camera di Commercio di Pavia verificherà che le imprese abbiano assolto gli obblighi contributivi e in caso di mancato assolvimento procederanno a versare il contributo a copertura della quota contributiva dovuta.

ART. 9

REVOCA/DECADENZA DEL BENEFICIO

Il contributo sarà revocato con provvedimento del Segretario Generale in caso di:

- perdita dei requisiti richiesti, in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- trasferimento o alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nella domanda di contributo dei beni ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi due anni dal completamento degli investimenti (sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico);
- apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa in data anteriore alla liquidazione del contributo.

ART. 10 CONTROLLI

La Camera di Commercio effettuerà controlli a campione secondo quanto previsto dal Regolamento Camerale approvato con D.G.C. n. 65 del 27.05.2013 e pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo www.pv.camcom.gov.it, finalizzati a verificare la veridicità delle autocertificazioni rese con particolare riferimento alle spese sostenute di cui agli artt. 3 e 7 del presente bando.

A tal fine l'impresa è tenuta a conservare e a produrre, su richiesta della Camera di Commercio, gli originali delle fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che dovranno soddisfare i requisiti previsti dal presente bando e a rendersi disponibile per un sopralluogo del personale dell'ente camerale.

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l'impresa, oltre ad essere passibile delle sanzioni previste dalla normativa per autodichiarazioni non veritiere, è tenuta a restituire il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali. Si ricorda inoltre che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella richiesta di contributo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Camera di Commercio.

ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato all' Ufficio Studi-Statistica, Informazione Economica e Ambiente della Camera di Commercio.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Frattola, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica, Informazione Economica e Ambiente, tel. 0382 393338 - 228, e-mail: studi@pv.camcom.it.

Il presente Bando è emanato nel rispetto del Regolamento per la concessione di contributi camerali approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 del 24.05.2007.



Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali conferiti con la domanda di partecipazione al Bando, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 Pavia.

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, all'indirizzo mail DPO@lom.camcom.it

2. Finalità del trattamento

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte le attività relative al presente Bando.

3. Modalità di trattamento

I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare/Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione.

4. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con l'ammissione al Bando.

5. Comunicazione e diffusione

I dati conferiti possono essere comunicati per le finalità relative al Bando agli uffici interni Camerali e pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Pavia.

6. Periodo di conservazione

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel "Registro dei Trattamenti" della Camera di Commercio di Pavia.

7. Diritti dell'interessato e forme di tutela

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.